



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

## Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 24 Aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e in particolare l'art. 39 comma 2 lett.e) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la funzione di autorizzare, su proposta del Soprintendente, le alienazioni, le permutazioni, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55,56, 57-bis e 58 del Codice;

Vista la nota della Direzione Generale Bilancio Prot. N. 9476 del 15.12.2015;

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'edificio denominato "Ex Fermata ferroviaria Marinella" sito nel comune di Golfo Aranci (OT), loc. S.P. n. 16 censito al catasto al NCEU Fg 7, Mappale 16, Sub 2, 4 e inoltrata in data 27.01.2016 dalla Ferservizi in qualità di mandatario della Rete Ferroviaria Italiana SPA - Ente proprietario dell'immobile sopradescritto;

Considerato che l'immobile in questione, a seguito di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii., è stato dichiarato di interesse culturale con D.C.R. n. 69 del 26.10.15 - trascritto in data 11.02.2016 presso la competente Agenzia del Territorio-Servizio pubblicità immobiliare (N. Reg. Gen.8304 ; N.Reg. Part. 5906);

Acquisito il parere n. 1699 del 18.02.2016 della competente Soprintendenza BEAP;

Vista la destinazione d'uso in atto e visto l'art. 56 comma 1, lett. b del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii.;

Considerato che, sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna nella seduta del 02.03.2016 ha autorizzato l'alienazione del bene in questione alle condizioni proposte dalla competente Soprintendenza;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

### AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004, l'alienazione del bene sopra indicato con le seguenti condizioni :

*1. Ogni intervento sul bene e il cambio di destinazione d'uso, da sottoporre a preventiva autorizzazione, dovranno garantire la conservazione delle componenti costruttive e formali che esprimono nell'insieme il carattere dell'edificio. Non potrà essere in alcun modo alterata la tipologia originaria ne potranno essere inseriti nuovi elementi che impediscano di identificare l'edificio e la sua area di pertinenza quale testimonianza del sistema ferroviario regionale ottocentesco. Eventuali locatari delle unità abitative dovranno essere adeguatamente edotti dell'esistenza del vincolo e degli obblighi da esso derivati.*

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza BEAP.

La presente autorizzazione sarà notificata, in via amministrativa alla parte alienante e, ai sensi dell'art. 56 comma 4-ter del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza BEAP, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma della D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Il Presidente della Commissione Regionale

**IL SEGRETARIO REGIONALE** *Sostituto Supplente*  
(giusta nota Dir. Gen. Bil. Prot. 9476 del 15.12.2015)

**Ing. Daniela Serra**

*Daniela Serra*

Cagliari, Decreto n. 25 del 04.03.2016

